


L'Aquila, n. di prot 426/II^ senza dichiarazione di urgenza.
Inviata alla Giunta Reg.le il
Esecutiva per decorrenza termini il
Esecutiva con provvedimento G.R. n.....
Osservata con
Respinta con



AZIENDA PER IL DIRITTO AGLI STUDI UNIVERSITARI

L'AQUILA

SEDUTA DEL 03/03/2021

DELIBERAZIONE n. 10

OGGETTO: Approvazione del Regolamento per la costituzione e la ripartizione del fondo incentivi funzioni tecniche di cui all'art. 113 del d.lgs n. 50/2016 e s.m.i. e relativo annullamento della deliberazione del CDA n. 19 del 16.07.2019.

L'anno **2021** (*duemilaventuno*) il giorno tre del mese di marzo alle ore 17 e minuti 30 nella sede dell'Azienda per il Diritto allo Studio Universitario dell'Aquila si è riunito il Consiglio di Amministrazione, presieduto dalla **Prof.ssa Eliana Morgante** con l'intervento dei componenti:

Passacantando Maurizio PRESENTE

Cecala Sara PRESENTE

Pensa Antonio PRESENTE

Paoletti Matteo PRESENTE

Collegio Revisori dei Conti:

Rossi Riccardo (Presidente) Assente

De Donato Silvana (Componente) Assente

Renzetti Loredana (Componente) Assente

Interviene il Dirigente/Direttore dell'Azienda Dr. Luca Valente in qualità Segretario.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

VISTA la L.R.6 dicembre 1994, n. 91 "Norme sul diritto agli studi universitari in attuazione della legge 2 dicembre 1991, n. 390;

VISTA la L.R. 4 settembre 1999, n. 77 "Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo";

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni, recante: "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";

VISTA la L.R. 25 marzo 2002, n. 3 "Ordinamento contabile della Regione Abruzzo";

VISTO il D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni, recante: "Codice in materia di protezione dei dati personali";

VISTO il D.Lgs. 3 giugno 2011, n. 118 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42;

VISTI il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 , " *Codice dei contratti pubblici*" e il D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 "*Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50*";

VISTO il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 "*Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*";

VISTA la deliberazione n. 10 del 3.03.2020 con la quale è stato adottato il bilancio di previsione 2020/2022;

VISTA l'ordinanza n. 309 del 6.03.2020 avente ad oggetto "*Approvazione del bilancio finanziario gestionale di previsione 2020/2022*";

VISTA la Deliberazione G.R. n° 688 del 10.11.2020, "*Azienda per il Diritto agli Studi Universitari di L'Aquila. Approvazione Bilancio di Previsione 2020-2022. Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 10 del 03.03.2020 ad oggetto "Bilancio Pluriennale 2020/2022 dell'Azienda DSU di L'Aquila"*";

PREMESSO che:

- con D.Lgs. 18 aprile 2016, n.50 recante "*Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture*", è stato approvato il c.d. nuovo "Codice dei Contratti";
- il nuovo Codice dei Contratti, come sopra richiamato, all'art. 113, prevede una nuova disciplina degli incentivi per le funzioni tecniche, in sostituzione della precedente normativa (art. 92 del D.lgs n. 163/2006, ora abrogato);

VISTO l'articolo 24, comm1 1, 3 e 4 del citato Codice dei contratti, che testualmente recita:

«Art. 24 – Progettazione interna e esterna alle amministrazioni aggiudicatrici in materia di

lavori pubblici.

1. Le prestazioni relative alla progettazione di fattibilità tecnica ed economica, definitiva ed esecutiva di lavori, nonché alla direzione dei lavori e agli incarichi di supporto tecnico-amministrativo alle attività del responsabile del procedimento e del dirigente competente alla programmazione dei lavori pubblici sono espletate:

- a) dagli uffici tecnici delle stazioni appaltanti;
- b) dagli uffici consortili di progettazione e di direzione dei lavori che i comuni, i rispettivi consorzi e unioni, le comunità montane, le aziende sanitarie locali, i consorzi, gli enti di industrializzazione e gli enti di bonifica possono costituire;
- c) dagli organismi di altre pubbliche amministrazioni di cui le singole stazioni appaltanti possono avvalersi per legge;

...omissis...

3. I progetti redatti dai soggetti di cui al comma 1, lettere a), b) e c), sono firmati da dipendenti delle amministrazioni abilitati all'esercizio della professione. I pubblici dipendenti che abbiano un rapporto di lavoro a tempo parziale non possono espletare, nell'ambito territoriale dell'ufficio di appartenenza, incarichi professionali per conto di pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, se non conseguenti ai rapporti d'impiego.

4. Sono a carico delle stazioni appaltanti le polizze assicurative per la copertura dei rischi di natura professionale a favore dei dipendenti incaricati della progettazione. Nel caso di affidamento della progettazione a soggetti esterni, le polizze sono a carico dei soggetti stessi.»

VISTO l'articolo 113 del medesimo Decreto Legislativo recante "Incentivi per funzioni tecniche", che in particolare, al comma 3, recita:

«3. L'ottanta per cento delle risorse finanziarie del fondo costituito ((ai sensi del comma 2 è)) ripartito, per ciascuna opera o lavoro, servizio, fornitura con le modalità e i criteri previsti in sede di contrattazione decentrata integrativa del personale, sulla base di apposito regolamento adottato dalle amministrazioni secondo i rispettivi ordinamenti, tra il responsabile unico del procedimento e i soggetti che svolgono le funzioni tecniche ((indicate al comma 2)) nonché tra i loro collaboratori. Gli importi sono comprensivi anche degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione. L'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore stabilisce i criteri e le modalità per la riduzione delle risorse finanziarie connesse alla singola opera o lavoro a fronte di eventuali incrementi dei tempi o dei costi non conformi alle norme del presente decreto. La corresponsione dell'incentivo è disposta dal dirigente o dal responsabile di servizio preposto alla struttura competente, previo accertamento delle specifiche attività svolte dai predetti dipendenti. Gli incentivi complessivamente corrisposti nel corso dell'anno al singolo dipendente, anche da diverse amministrazioni, non possono superare l'importo del 50 per cento del trattamento economico complessivo annuo lordo. Le quote parti dell'incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte dai medesimi dipendenti, in quanto affidate a personale esterno all'organico dell'amministrazione medesima, ovvero prive del predetto accertamento, incrementano la quota del fondo di cui al comma 2. Il presente comma non si applica al personale con qualifica dirigenziale»

VISTA la deliberazione n. 19 del 16.07.2019, "Recepimento delibera della Giunta Regionale della Regione Abruzzo del 03.08.2018 n. 591 avente ad oggetto regolamento per gli incentivi per funzioni tecniche di cui all'art. 113 del d.lgs n.50/2016";

PRESO ATTO che nella citata deliberazione n.19 del 16.07.2019 si deliberava inoltre "...di recepire il citato regolamento e di rinviare a successivo atto la disciplina relativa all'applicazione dello stesso" ...;

CONSIDERATO che non si è mai disciplinato il regolamento secondo le esigenze reali dell'Azienda e inoltre, il regolamento recepito con Deliberazione n.19 del 16.07.2019 prevede le funzioni tecniche non specifiche per l'ente con percentuali massime e minime che lasciano notevole discrezionalità al dirigente;

CONSIDERATO che i criteri e le modalità di ripartizione della quota di incentivo di cui al comma 3, dell'art. 113, del D.Lgs n. 50/2016 devono essere previsti in sede di contrattazione decentrata integrativa del personale sulla base di un apposito regolamento adottato dalle amministrazioni secondo i rispettivi orientamenti;

PRESO atto che con l'intesa sottoscritta tra delegazione trattante di parte pubblica e OO.SS. in data 12 .2.2021, sono stati concordati i criteri per la costituzione e ripartizione del fondo per le funzioni tecniche ex art. 113 D.Lgs. n. 50/2016, recepiti nell'apposito Regolamento;

VISTO il regolamento predisposto, a tal fine, dagli uffici, denominato «*Regolamento per la costituzione e la ripartizione del fondo incentivi funzioni tecniche di cui all'art. 113 del d.lgs n. 50/2016 e s.m.i.*», che rispetta le esigenze dell'Azienda;

CONSIDERATO inoltre che il medesimo regolamento (allegato 1 alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale) definisce le modalità di costituzione e di ripartizione al personale dipendente dell'ente della quota parte del fondo costituito ai sensi dell'art.113, comma 2 del D.Lgs.50/2016 (nella misura dell'80% delle risorse finanziarie ivi incluse) per la liquidazione dei cd. "*Incentivi per funzioni tecniche*", tenuto fermo il vincolo di destinazione della restante quota parte di detto fondo (nella misura del 20%) per le finalità di cui al comma 4 del citato art.113;

PRESO ATTO pertanto che risulta necessario approvare detto Regolamento e pertanto annullare la deliberazione di CDA n. 19 del 16.07.2018, in quanto il regolamento recepito con detto provvedimento non risulta esaustivo delle esigenze dell'Azienda per il Diritto agli Studi Universitari di L'Aquila;

VISTI i vigenti contratti collettivi nazionali di lavoro per il comparto regioni – autonomie locali;

SENTITO il parere favorevole del Dirigente/Direttore in merito alla regolarità amministrativa del presente atto e la conformità dello stesso alla vigente legislazione;

Per quanto esposto in narrativa, all'unanimità.

DELIBERA

1. Di approvare, in applicazione delle norme richiamate in narrativa, il «*Regolamento per la costituzione e la ripartizione del fondo incentivi funzioni tecniche di cui all'art. 113 del d.lgs n. 50/2016 e s.m.i.*», che si compone di n. 12 articoli e che, allegato, forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. di dare atto che agli oneri derivanti dall'affidamento degli incarichi al personale dipendente dell'ente in applicazione del suddetto regolamento verrà fatto fronte con prelevamento sulle quote degli stanziamenti annuali riservate alle spese di progettazione o, comunque, di realizzazione delle singole opere pubbliche o dei lavori pubblici o dei servizi inclusi negli strumenti programmatori dell'ente;
3. di dare atto che per ogni singolo progetto di lavoro pubblico, servizio e fornitura ovvero per ogni singolo atto di pianificazione urbanistico comunque denominato, gli oneri per la

costituzione del fondo da ripartire ai sensi del suddetto regolamento, saranno impegnati con apposito provvedimento di determinazione ai sensi della Legge 118/2011;

4. di dare atto che con il suddetto regolamento approvato con la presente deliberazione viene disciplinata la materia del "*fondo per la progettazione e l'innovazione*" in conformità alle nuove disposizioni di legge statale contenute nell'art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016, nonché nel rispetto dei principi fissati dalla legge.
5. di dare atto che con l'entrata in vigore del suddetto regolamento è conseguentemente annullata e abrogata la deliberazione del CDA n. 19 del 16.07.2019.

La presente deliberazione, previa lettura, è stata approvata e firmata a termine di legge.

IL SEGRETARIO
(Dr. Luca Valente)
F.TO

LA PRESIDENTE
(Prof.ssa Eliana Morgante)
F.TO

Per copia conforme ad uso amministrativo.

L'Aquila

IL SEGRETARIO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio dell'Azienda per il Diritto allo Studio Universitario con sede in L'Aquila dal 12/03/2021 e che vi rimarrà fino al 22/03/2021 (per dieci giorni consecutivi) ai sensi dell'art.13 della Legge Reg.le n.91 del 6/12/94.

L'Aquila, 12/03/2021

IL SEGRETARIO
F.TO
